

COMUNE DI MONZA

OGGETTO:

PIANO ATTUATIVO
AMBITO AT_36

AREA SITA IN
VIA BRAMANTE / VIA BOIARDO

-*rif. Deliberazione C.C. N° 37 del 29/06/2023 (AREA ID n°4) -
Individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità -
Art. 40 bis L.R. 12/2005
-*rif. Verbale di asseverazione di perizia n.24681
di repertorio del 02/08/2022

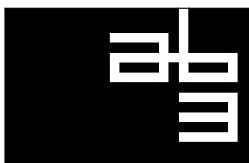


VIDIMAZIONI:

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

REV.	DATA	CAUSALE	REDAZIONE	VERIFICA FORMA	VERIFICA CONTENUTO
5	03.04.25	Aggiornamento			
4	06.06.24	Aggiornamento			
3	16.01.24	Aggiornamento			
2	08.11.23	Aggiornamento			
1	12.04.23	Aggiornamento			
0	06.02.23	Emissione			



AB3
Architettura
Battistoni
Associati

Monza 20900 / Largo C. Esterle, 1 / Italia / tel. 039.324.398 - 269
tecnico@ab3architettura.it / ab3@pec.ab3architettura.it / www.ab3architettura.it / c.f. e P.IVA 05691550965

COMMITTENTE		CAPELLETTI S.R.L.					DOCUMENTO N. M		
COMMESSA		PIANO ATTUATIVO AMBITO AT_36 - VIA BRAMANTE / VIA BOIARDO							
TITOLO		SCHEMA DI CONVENZIONE							
FASE		VERSIONE	☐ INTERNO ☐ ESTERNO	FORMATO	DIM.	SCALA ☒	PAGINE ☐	C.D.	25
DEFINITIVO		03		A4				C.C. 2201	

N.B.: Questo elaborato è tutelato a norma di legge. Tutti i diritti sono riservati. Ne è vietata la riproduzione e la elaborazione senza consenso scritto.

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

“A.T. 36-VIA BRAMANTE DA URBINO”

IN MONZA

L'anno duemila, addì, del mese di,

avanti a me Dott. notaio in, iscritto presso il collegio Notarile di

....., si sono costituiti:

- la società

“CAPELLETTI S.R.L.”

con sede in Vimercate, via Trento n. 64, capitale sociale di Euro 46.280,00, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 00129350195, iscritta alla Camera di Commercio di Monza e Brianza al n. REA MB - 2653856, nel prosieguo di questo atto denominata anche **“ATTUATORE”**, in persona del signor GIAMBELLI Dott. MICHELE nato a Vimercate il 19 giugno 1965, domiciliato per la carica in Vimercate, via Trento n. 64, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della predetta società, munito degli occorrenti poteri a risultanza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data,

società titolare della proprietà esclusiva delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di Monza (provincia di Monza e Brianza), così distinte:

A1) area individuata ai mappali 17, 18, 126, 127, 196, 212, 357 del foglio 89 del Catasto Terreni del Comune di Monza, come risulta dall'estratto catastale che, in copia, firmato dai Comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “.....”;

A2) area individuata ai mappali 162, 184 del foglio 73 del Catasto Terreni del Comune di Monza, come risulta dall'estratto catastale che, in copia, firmato dai Comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “.....”;

- il

“COMUNE DI MONZA”

Ente Pubblico Territoriale con sede in Monza, Piazza Trento e Trieste s.n.c., Codice Fiscale 02030880153, qui di seguito denominato **“COMUNE”**, in persona del signor

....., nato a il, che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore “Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio” e legale rappresentante del predetto COMUNE, autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 51 del vigente Statuto del Comune di Monza in virtù di decreto del Sindaco in data, prot. n., in copia conforme all’originale rilasciata dal Comune di Monza in data allegato al presente atto sotto la lettera “...” e dalla deliberazione della Giunta Comunale in data, in copia conforme all’originale rilasciata dal Comune in data, allegata per estratto al presente atto sotto la lettera “....”.

insieme di seguito indicate come le Parti.

I predetti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunciando ai testimoni con il mio consenso, dichiarano di voler stipulare il presente atto con il quale:

PREMESSO

- a) che il sopraindicato intervenuto proprietario **ATTUATORE** dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate dal Piano Attuativo e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- b) che lo stesso **ATTUATORE** intende utilizzare a scopo edificatorio le aree sopra distinte sotto la lettera A1), meglio identificate con un perimetro di colore rosso nell’allegata tav. 02-Estratto di mappa – Stralci P.G.T.;
- c) che le aree di cui alla lettera A1) hanno una superficie totale di mq 8.920,00 risultante da rilievo celerimetrico, e di mq 8.915,00 risultante dai dati catastali, e che nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 - del 20 dicembre 2021 diventato efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 02/02/2022, sono state ricomprese nel Documento di Piano (DP.sat – Schede Ambiti di Trasformazione) come «Ambito di trasformazione AT_36 via Bramante da Urbino» con superficie territoriale complessiva, indicata da scheda d’ambito, di mq 8.773,00. Le aree di cui alla lettera A1) risultano comprendere al loro interno una porzione di sedime stradale esistente di via Bramante da Urbino della superficie di 110,00 mq che, ai sensi dell’art. 4 delle Norme Attuative del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, sezione dedicata all’IT, è esclusa dal calcolo della capacità edificatoria.

L’area di proprietà su cui è calcolato l’indice territoriale è pari a 8.773,00 mq, in conformità a quanto indicato nella scheda d’ambito del Documento di Piano del PGT vigente.

Oltre alle aree di cui alla lettera A1), rientrano nel presente Piano Attuativo anche le aree distinte sotto la lettera A2), aventi una superficie di mq 110,00, e meglio identificate nell’allegata tav. 02 Estratto di mappa – Stralci P.G.T. con retino verde rigato. Quest’ultima superficie, già destinata a strada e marciapiede, non contribuisce a generare capacità edificatoria.

Per le aree di cui alle lettere A1) e A2), l'**ATTUATORE** ha provveduto a richiedere il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal COMUNE in data, prot. n., Allegato "...".

d) che le aree di cui alla lettera A1) sono individuate dall'allegato A – Individuazione patrimonio edilizio dismesso con criticità (art. 40bis L.R. n. 12/2005) della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2021 avente ad oggetto "Individuazione del Patrimonio edilizio dismesso con criticità – art. 40bis L.R. 12/2005. Approvazione", quale ambito con identificativo ID n. 4;

e) che in data 02/08/2022 l'**ATTUATORE** ha protocollato a mezzo PEC al Comune di Monza istanza di "Segnalazione di patrimonio edilizio dismesso con criticità, mediante presentazione di perizia asseverata giurata per il recupero dell'immobile ai sensi dell'art. 40bis della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii", per il compendio immobiliare dismesso sito in Monza, via Bramante da Urbino angolo via M.M. Boiardo, identificato catastalmente al Fg. 89 mapp.li n. 17, 18, 126, 127, 196, 212, 357 e relativi subalterni.

I termini della verifica sulla perizia, come da comma 1 dell'art. 40bis delle L.R- 12/2005, sono decorsi senza riscontro da parte dell'Amministrazione comunale e pertanto la stessa si intende assolta con esito positivo;

f) che in data 29/06/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 il Comune di Monza ha deliberato nuove *"Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii."*, riconfermando le aree di cui alla lettera A1), individuate dall'*"Allegato B – Individuazione patrimonio edilizio dismesso con criticità (art. 40bis L.R. n. 12/2005)"*, quale ambito con identificativo ID n. 4;

g) che sulle aree di cui alla lettera A1) insistono degli edifici dismessi di carattere industriale e residenziale come rappresentato nella tav. 04 Planimetria Stato di fatto – Vista aerea – Documentazione fotografica, tutti soggetti a demolizione;

h) che sulle aree interessate dalla presente Convenzione non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano Attuativo o che le subordinino ad autorizzazioni di altre autorità, fatta eccezione per quanto di seguito riportato e riferito alle sole aree di cui alla lettera A1):

1. una fascia di rispetto di 5 m dal ciglio della riva incisa del canale o della tombinatura del canale terziario 2VLL, posto sul lato est dell'area;
2. una passività ambientale connessa al procedimento di bonifica, la cui esecuzione avverrà secondo quanto stabilito al successivo art. 3 commi 1 e 2 e art. 5;
3. un vincolo aeroportuale (Enac): limitazione presenza impianti eolici.

i) che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area di cui alla lettera A1), è stato presentato dall'**ATTUATORE** una proposta di Piano Attuativo (protocollo comunale n. del, Registro pratiche Piani Attuativi al n.);

j) che il progetto di Piano Attuativo prevede la demolizione degli edifici esistenti (tav. 03-Rilievo celerimetrico plano-altimetrico – Planimetria e sezioni) e la nuova costruzione per una SL totale di progetto

pari a mq 6.557,00 a fronte di una SL massima realizzabile di mq 6.557,00 (SL da IT + 10% SL da IT + 5% SL da IT), così calcolata:

- la SL corrispondente all'indice territoriale IT 0,65 mq/mq calcolato sulla superficie territoriale di mq 8.773,00, risulta essere di mq 5.702,00;
- l'incremento dei diritti edificatori come da art. 40bis, comma 5, della L.R. 12/2005 risulta essere pari a mq 570,00, ovvero pari al 10% dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto ($10\% \times \text{mq } 5.702,00$);
- l'incremento dei diritti edificatori come da art. 40bis, comma 6, della L.R. 12/2005 risulta essere pari a mq 285,00, ovvero pari al 5% dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto ($5\% \times \text{mq } 5.702,00$);

Il totale della SL massima derivante da incrementi dei diritti edificatori (come da D.C.C. n. 37 del 29/06/2023) risulta essere mq 855,00 ($\text{mq } 570,00 + \text{mq } 285,00 = \text{mq } 855,00$) e coincide con il totale della SL di progetto derivante da incrementi dei diritti edificatori.

Sono previste le seguenti destinazioni funzionali:

- Funzione residenziale:
 - SL mq 6.434,00, di cui 1.931,00 mq di edilizia residenziale convenzionata, pari al 30% dell'edilizia residenziale di progetto e 4.503,00 mq di edilizia residenziale libera;
- Funzione terziario/commerciale:
 - SL mq 123,00.

k) la proposta di Piano Attuativo presentata è conforme alle previsioni del vigente P.G.T., per quanto riguarda l'indice di edificabilità IT attribuito all'Ambito di trasformazione AT.36 - via Bramante da Urbino, pari a 0,65 mq/mq a cui corrisponde una SL teorica insediabile pari mq 5.702,00, fermo restando che il Piano Attuativo prevede un incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo di mq 855,00 - calcolato ai sensi della d.C.C. n. 37 del 29/06/2023 - per un totale di SL pari a mq 6.557,00.

Le parti convengono che al Piano Attuativo proposto sono consentite le possibilità derogatorie previste dai commi 5 e 10 dell'art. 40bis della L.R. 12/2005 per quanto riguarda le dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, come descritte nel comma 5 sopracitato.

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale convenzionata l'**ATTUATORE** si impegna a realizzare il 30% della SL residenziale di progetto pari a mq 1.931,00, come previsto dalla scheda dell'AT_36 contenuta nel Documento di Piano del PGT vigente.

l) che la proposta di Piano Attuativo ha conseguito il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio in data;

VISTI

1. la deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva, con la quale veniva adottato il Piano Attuativo;
2. l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano Attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n.in data esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano Attuativo;
4. la L.R. n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.;
5. la DGR Lombardia n. XI/3509 del 5 agosto 2020 – Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (articolo 43, comma 2 quinquies della L.R. 12/05) – Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE.

L' **ATTUATORE** si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del **COMUNE**.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.
2. L'**ATTUATORE** è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dall'**ATTUATORE** con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dall'**ATTUATORE** non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.
4. Il Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente Convenzione:
 - all. A – Relazione tecnica;
 - all. B – Certificato di destinazione urbanistica;
 - all. C – Titolo di proprietà;

- all. D – Analisi impatto viabilistico;
- all. E – Valutazione previsionale clima acustico;
- all. F – Relazione geologica;
- all. G – Relazione geotecnica;
- all. H – Dimensionamento delle opere di invarianza idraulica – Progetto nuovi edifici ad uso residenziale;
- all. I – Dimensionamento delle opere di invarianza idraulica – Progetto nuovi parcheggi pubblici;
- all. L - Computo metrico estimativo Opere di urbanizzazione;
- all. N – Relazione tecnica OO.U.;
- all. O – Cronoprogramma OO.U.;
- all. P - Valutazione preliminare dei rischi;
- all. Q – Relazione tecnica asseverata del rilievo di proprietà;
- all. R – Parere legale art. 40bis L.R. 12/05;
- all. S - Rilievo vegetativo delle alberature esistenti;
- all. T - Parere legale art. 40bis L.R. 12/05 – Deroghe;
- all. U – Esame impatto Paesistico;
- tav. 01 Inquadramento territoriale;
- tav. 02 Estratto di mappa – Stralci P.G.T.;
- tav. 03 Rilievo celerimetrico plano-altimetrico – Planimetria e sezioni;
- tav. 04 Planimetria Stato di fatto – Vista aerea – Documentazione fotografica;
- tav. 05 Azzonamento –Tabella dati tecnici – Fasce di rispetto canale terziario 2 VLL;
- tav. 06 Planivolumetrico di progetto;
- tav. 07 Edifici A – B - C - Prospetti e sezioni;
- tav. 08 Calcolo superfici: Parcheggi privati- Superficie drenante – IRIC – IPT – Sup. in cessione – Schemi SL indicativa;
- tav. 09a Viste prospettiche;
- tav. 09b Viste prospettiche;
- tav. 10 Urbanizzazioni;
- tav. 11a Edifici A – B – C - Profili estesi;
- tav. 11b Edifici A – B – C – Profili estesi;
- tav. 12 Dimostrazione superficie deimpermeabilizzata;
- tav. 13 Viste prospettiche estese;
- Impegnativa a trasmettere documentazione relativa alla bonifica di cui alla determinazione n. 1380 del 22/08/2022 avente ad oggetto “Nulla osta all’esecuzione dell’intervento di bonifica dei suoli in procedura semplificata ex art. 242bis del D.Lgs. 152/2006 – Area dismessa di via Boiardo/via Bramante da Urbino Monza – foglio 89 mappali 17, 18, 126, 127, 196,212, 357. Proponente: Capelletti S.r.l.”.

ART. 3 – TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. L'**ATTUATORE** si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere previste dal Piano Operativo di Bonifica approvato dal Comune di Monza con determina dirigenziale n. 1380 del 22/08/2022 avente ad oggetto "Nulla osta all'esecuzione dell'intervento di bonifica dei suoli in procedura semplificata ex art. 242bis del D.Lgs. 152/2006 – Area dismessa di via Boiardo/via Bramante da Urbino Monza – foglio 89 mappali 17, 18, 126, 127, 196, 212, 357".

2. La realizzazione degli interventi edilizi, sia pubblici che privati, previsti dal Piano Attuativo è in ogni caso subordinata all'esecuzione delle opere di bonifica delle aree interessate e all'adempimento di tutte le obbligazioni connesse a tali opere, nonché all'avvenuta certificazione della bonifica stessa.

3. L'**ATTUATORE**, in relazione agli artt. 9 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., si obbliga a presentare al **COMUNE** entro il termine di:

- 36 mesi dall'approvazione del Piano stesso da parte del **COMUNE**, le istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi di tutte le opere previste dal presente Piano Attuativo;

Le opere al civile dovranno essere ultimate per l'agibilità entro tre anni dall'inizio dei lavori, salvo eventuali proroghe ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.. Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate e collaudate con la sottoscrizione del certificato di collaudo, prima della richiesta del certificato di agibilità degli edifici privati.

4. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo eventuali proroghe ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e fermo restando quanto indicato al comma 3 del presente articolo ed al successivo art. 14.

5. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella presente Convenzione dovranno essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni dalla data di stipula in atto pubblico della stessa.

ART. 4 – DOTAZIONI E CESSIONE DI AREE

1. L'**ATTUATORE**, in relazione agli artt. 9 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., con il presente atto:

1.1. cede gratuitamente al **COMUNE** a titolo di dotazioni a standard:

- a) le aree interne al comparto della superficie di mq 1.875,00 a parte dei mappali 17, 126 e 127 del foglio 89, indicate alla lettera A1) e con retino rosa - lettere a), b) e c) nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. 08-Calcolo superfici: Parcheggi privati- Superficie drenante – IRIC – IPT – Sup. in cessione – Schemi SL indicativa, poste a confine, in contorno da nord in senso orario con: la via Bramante da Urbino, il mappale 18 parte, la restante parte del mappale 126 parte, 17 parte, la via Boiardo;

1.2. cede gratuitamente al **COMUNE** per opere di urbanizzazione primaria le seguenti aree già utilizzate quali sedime stradale e marciapiedi:

- a) le aree interne al comparto della superficie di mq 110,00 a parte del mappale 17 del foglio 89, indicate alla lettera A1) e con retino rigato arancione nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. 08-Calcolo superfici: Parcheggi privati- Superficie drenante – IRIC – IPT – Sup. in cessione – Schemi SL indicativa, poste a confine, in contorno da nord in senso orario con: la via Bramante da Urbino, il mappale 126 parte, la restante parte del mappale 17 parte, la via Boiardo, già interessate da sedime stradale.
- b) le aree esterne al comparto della superficie di mq 110,00 a parte dei mappali 162 e 184 foglio 73, indicate alla lettera A2) e dal retino verde rigato nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. 02-Estratto mappa – Stralci P.G.T., già destinate a viabilità pubblica e marciapiedi ed esterne al comparto del Piano Attuativo.

Le cessioni interne all'ambito, come sopra descritte, risultano pertanto complessivamente pari a mq 1.985,00 (mq 1.875,00 + mq 110,00 = mq 1.985,00), quelle esterne all'ambito sono pari a mq 110,00, per un totale generale delle cessioni pari a mq 2.095,00 (mq 1.985,00 + mq 110,00 = mq 2.095,00).

2. La cessione della proprietà delle aree come sopra indicate, in forma gratuita a favore del **COMUNE**, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione.

Il possesso delle aree in cessione indicate al comma 1.1 del presente articolo, sarà trasferito al **COMUNE** una volta collaudate favorevolmente le opere che l'**ATTUATORE** è obbligato ad eseguire sulle aree medesime mentre il possesso delle aree in cessione indicate al comma 1.2 del presente articolo, è contestuale alla cessione.

3. Per l'esatta individuazione catastale delle porzioni di aree cedute gratuitamente e individuate al comma 1.1 del presente articolo, le parti si obbligano reciprocamente, una volta effettuati i necessari frazionamenti catastali, a stipulare l'atto di identificazione catastale, il tutto a cura e spese dell'**ATTUATORE**. Tale adempimento dovrà essere effettuato, per le aree in cessione sopra richiamate, entro tre mesi dal positivo collaudo delle opere di urbanizzazione.

4. L'**ATTUATORE** garantisce che le aree come sopra cedute sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura fatta eccezione per quanto indicato alla lettera h) delle premesse della presente Convenzione.

PROVENIENZA:

.....

5. Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 40bis, comma 5, della 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e delle Norme di Attuazione del P.G.T. vigente, le aree a standard che competono al Piano Attuativo e da cedere al Comune sono così quantificate:

P.G.T. vigente – DP.sat – Scheda Ambiti di Trasformazione - AT 36 via Bramante da Urbino

= Superficie territoriale (ST) da P.G.T. vigente	mq 8.773,00
= Aree a standard dovute interne al comparto	mq 1.843,00

Ambito di progetto

= Superficie territoriale (ST) da rilievo	mq 8.920,00
= Superficie territoriale (ST) di progetto su cui applicare l'IT	mq 8.773,00
= Aree a servizi dovute interne al comparto	mq 1.873,88
= Totale aree a standard di progetto interne al comparto	mq 1.875,00 > mq 1.873,88

Dotazione aree a servizi generata per la sola quota correlata all'incremento dei diritti edificatori (ai sensi dell'art. 40bis L.R. 12/2005 commi 5 e 6 e art. 7 comma 1 delle NTA del Piano dei Servizi del PGT)

= SL da incremento diritti edificatori	mq 855,00
= Aree a standard dovute per la SL da incremento diritti edificatori (855,00 mq x 243%=)	mq 2.077,65
= Totale aree a standard dovute per SL da incrementi edificatori	mq 2.077,65

6. Le aree a standard dovute e riferite alla superficie lorda derivante da incremento dei diritti edificatori ai sensi dell'art. 40bis della L.R. 12/05 saranno monetizzate. L'importo di monetizzazione ammonta a euro 192.182,63, corrispondente a un parametro di euro/mq 92,50, sulla base dei parametri previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 559 del 2012 per la zona 6 (mq 2.077,65 x €/mq 92,50 = € 192.182,63).

L'**ATTUATORE** provvederà a corrispondere al **COMUNE** la cifra dovuta per la monetizzazione dello standard all'atto del rilascio o efficacia del relativo titolo abilitativo.

7. In relazione all'attuazione delle previsioni del P.G.T. vigente e di quanto previsto alla lettera k delle premesse della presente convenzione, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano Attuativo, all'interno di quest'ultimo sono reperite aree a standard da cedere gratuitamente a favore del **COMUNE**, ai sensi del precedente comma 1.1 lettera a) del presente articolo, per una superficie di 1.875,00 mq, pertanto maggiore rispetto alle previsioni degli standard dovuti ai sensi delle norme vigenti (scheda d'ambito AT_36 via Bramante de Urbino del Documento di Piano del P.G.T. vigente e art. 40bis della L.R. 12/2005).

Sono cedute gratuitamente a favore del **COMUNE**, ai sensi del precedente comma 1.2 lettere a) e b) del presente articolo, ulteriori aree interne all'ambito, per una superficie di 110,00 mq ed esterne all'ambito, per una superficie di 110,00 mq.

L'**ATTUATORE** come sopra rappresentato, dichiara che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici successivamente alla data del, in cui è stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica relativo ai mappali n. 17, 18, 126, 127, 196, 212, 357 del foglio 89 e 162 e 184 del foglio 73, come sopra allegato al presente atto, Allegato "...".

ART.5 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI DI BONIFICA

1. Le opere di urbanizzazione indicate al successivo art. 6 saranno eseguite dall'**ATTUATORE**, a scomputo dei relativi oneri, in conformità alla normativa vigente e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale. Si dà atto che le opere di urbanizzazione previste a scomputo oneri, funzionali all'intervento (art. 6), saranno affidate ai sensi dell'art. 16 (comma 2bis) del DPR 380/2001 e s.m.i.
2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dell'**ATTUATORE**.
3. Le spese tecniche per la redazione del Piano Attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione, la direzione lavori e le attività tecniche/professionali necessarie all'esecuzione dei lavori e funzionali al collaudo delle opere di urbanizzazione (coordinamento della sicurezza, allacciamenti, etc.) sono a carico dell'**ATTUATORE**, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
4. Si dà atto che sulle aree di cui alla lettera A1), sono già state eseguite le indagini volte a verificarne la qualità del suolo e del sottosuolo, i cui esiti sono riportati nel Piano Operativo di Bonifica redatto da GeoArborStudio e protocollato a mezzo PEC in data 29/07/2022. L'**ATTUATORE** si impegna a provvedere a propria cura , all'esecuzione di tali interventi di bonifica e ripristino ambientale, secondo le modalità e le procedure previste dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e dal citato Piano Operativo di Bonifica, come da nulla osta rilasciato dal Comune di Monza con determina dirigenziale n.1380 del 22/08/2022.
5. La progettazione riferita al Piano Attuativo, compresa quella relativa alle opere di urbanizzazione, dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 e s.m.i. in merito all'invarianza idraulica e idrogeologica.
6. L'**ATTUATORE** è obbligato, anche per tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2012, esecutiva in data 17 dicembre 2012 e successive modifiche.

ART. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE – ONERI

1. L'**ATTUATORE** si obbliga ad assumersi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la realizzazione delle opere interne all'ambito di Piano Attuativo individuate nella tav. 10-Urbanizzazioni e nelle tav. 10bis – Planimetria generale, urbanizzazioni di progetto - Raccolta acque chiare, irrigazioni e allacci e tav. 10ter –

Planimetria generale – Urbanizzazioni di progetto - Rete Telecom, Enel e illuminazione pubblica, facenti parte dell'all. N – Relazione tecnica OO.U, e qui di seguito elencate:

- a. reti e sottoservizi;
- b. illuminazione pubblica;
- c. sistemazione stradale via Bramante da Urbino e relativi posti auto;
- d. sistemazione stradale via M.M. Boiardo e relativi posti auto;
- e. marciapiede di via Bramante da Urbino;
- f. marciapiede di via M. M. Boiardo;
- g. sistemazione a verde;
- h. piazza pubblica;
- i. sistemazione a verde piazza pubblica;

così come descritte e quantificate nel relativo allegato L - Computo metrico estimativo Opere di urbanizzazione.

Il costo delle opere di urbanizzazione interne all'Ambito a scomputo oneri, come sopra individuate, è pari ad euro 548.510,53 (euro cinquecentoquarantottomilacinquecentodieci/53), determinato sulla base del prezziario delle opere pubbliche della Regione Lombardia 2024.

2. Gli importi sopra menzionati sono da intendersi comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto di IVA e delle spese tecniche. In aggiunta alle opere di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'**ATTUATORE** si obbliga a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione le opere di urbanizzazione esterne all'ambito di Piano Attuativo descritte e quantificate nell'allegato L - Computo metrico estimativo Opere di urbanizzazione e qui di seguito indicate:

- a. sistemazione sede stradale via Bramante da Urbino e relativi posti auto;
- b. sistemazione sede stradale via M.M. Boiardo e relativi posti auto;
- c. sistemazione a verde;
- d. marciapiede di via M. M. Boiardo.

Il valore delle opere di urbanizzazione extra ambito a scomputo oneri di cui al presente comma è pari ad euro 63.198,81 (euro sessantatremilacentonovantotto/81) determinato sulla base del prezziario delle opere pubbliche della Regione Lombardia 2024.

Gli importi sopra menzionati sono da intendersi comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto di IVA e delle spese tecniche.

3. Il costo delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri, come individuate ai precedenti commi 1 e 2, sono pari ad euro 611.709,35 (euro seicentoundicimilasettecentonove/35), determinato sulla base del prezziario delle opere pubbliche della Regione Lombardia 2024.

Eventuali maggiori costi saranno a carico dell'Operatore. Qualora il costo complessivo delle opere di urbanizzazione risultasse superiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione, la differenza di spesa resterà comunque a carico del Soggetto Attuatore.

4. L'importo degli oneri di urbanizzazione risultanti dall'applicazione delle tariffe comunali vigenti è pari a euro 471.612,88 (euro quattrocentosettantunomilaseicentododici/88), come di seguito specificato:

- **importo oneri urbanizzazione:**

Gli importi sono calcolati in base alla tabella A oneri di urbanizzazione per interventi di nuova costruzione e in base alla tabella B per l'edilizia convenzionata della d.C.C. n. 18 del 09/03/2023.

a) Volume edilizia residenziale libera	mc 14.409,60 x euro/mc 74,77= euro 1.077.405,79
b) SL direzionale	mq 123,00 x euro/mq 265,19= euro 32.618,37
TOTALE	euro 1.110.024,16

Ai sensi dell'art. 43 comma 2 quater della L.R. 12/2005 e s.m.i. per gli interventi di ristrutturazione urbanistica il Contributo di Costruzione (oneri di primaria + oneri di secondaria + costo di costruzione) è ridotto del 50%.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 comma 2-quinquies lettera j) della L.R. 12/2005, della d.G.R. 05/08/2020 n. XI/3509 lettera j) e del punto 5.2 dell'Allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2023, gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) sono ridotti di un ulteriore 20% per bonifica dei suoli contaminati nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.

euro 1.110.024,16 * 70%	euro 777.016,91
-------------------------	-----------------

Per quanto sopra determinato gli oneri di urbanizzazione relativi all'edilizia libera e alla funzione direzionale sono così determinati:

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE (edilizia libera + direzionale)

euro 1.110.024,16 – euro 777.016,91 =	euro 333.007,25
---------------------------------------	-----------------

c) Volume edilizia residenziale convenzionata	mc 6.179,20 x euro/mc 74,77= euro 462.018,78
---	--

Ai sensi della Tabella B dell'Allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2023 l'importo degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) determinato rispetto alla tariffa base della medesima delibera è abbattuto del 60%.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 comma 2-quinquies lettera j) della L.R. 12/2005, della d.G.R. 05/08/2020 n. XI/3509 lettera j) e del punto 5.2 dell'Allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2023, gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) sono ridotti di un ulteriore 10% per bonifica dei suoli contaminati nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.

euro 462.018,78 * 70%	euro 323.413,15
-----------------------	-----------------

Per quanto sopra determinato gli oneri di urbanizzazione relativi all'edilizia convenzionata sono così determinati:

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE (edilizia convenzionata)

euro 462.018,78 – euro 323.413,15 =

euro 138.605,63

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE DA VERSARE

(euro 333.007,25 + euro 138.605,63)

euro 471.612,88

L'**ATTUATORE** si riserva, in fase di presentazione del Permesso di Costruire/titolo abilitativo, di richiedere l'applicazione degli ulteriori sgravi/agevolazioni previsti dalla normativa vigente afferenti alla parte del Contributo di Costruzione riferita al Costo di Costruzione (ulteriore riduzione del 30% come previsto dalla d.G.R. 05/08/2020 n. XI/3509 lettera j)).

5. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico dell'**ATTUATORE** o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del **COMUNE**.

6. Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

7. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'Ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

8. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui alla parte Terza, sezione II, titolo III, capi III e IV e allegato 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché altre norme da questo richiamate.

ART. 7 – CONGUAGLIO OPERE / ONERI

1. Gli oneri di urbanizzazione stimati assommano ad euro 471.612,88. Il costo delle opere di urbanizzazione interne all'ambito è pari a euro 548.510,53, quello delle opere di urbanizzazione esterne al perimetro dell'ambito ma funzionali allo stesso è pari a euro 63.198,81, per un totale delle opere eseguite a scomputo oneri pari a euro 611.709,35, pertanto maggiore dell'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

2. Si precisa che il contributo commisurato al costo di costruzione effettivamente dovuto, sarà definitivamente calcolato e liquidato in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi degli interventi privati tenendo anche conto di quanto indicato al successivo art. 9 della presente Convenzione.

3. Con riferimento agli oneri di urbanizzazione, qualora sia dovuto un conguaglio al **COMUNE** rispetto all'importo delle opere riconosciute a scomputo oneri di cui al precedente comma 1, lo stesso sarà versato prima del ritiro del relativo titolo edilizio, ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione del relativo importo come previsto al successivo art. 9.

4. Qualora l'importo delle opere realizzate e riconosciute a scomputo sia superiore al valore degli oneri di urbanizzazione l'**ATTUATORE** dichiara fin d'ora il nulla a pretendere per il maggior importo.

ART. 8 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'**ATTUATORE**, non in contrasto con i titoli abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dell'**ATTUATORE** e dei Tecnici da essa incaricati.

2. L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree pubbliche, compreso l'interramento delle canalizzazioni, può essere eseguita soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 9 - MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Le somme relative al contributo di costruzione dovranno essere versate al **COMUNE** all'atto del rilascio o efficacia del titolo abilitativo. Tali somme potranno essere rateizzate con il pagamento del 50% al rilascio o efficacia del relativo titolo abilitativo e per il rimanente 50% in corso d'opera in due rate: la prima (25%) a 12 mesi dalla data del rilascio o efficacia del relativo titolo abilitativo, la seconda (25%) a 24 mesi dalla stessa data, salvo diversi e più favorevoli termini stabiliti da leggi e regolamenti.

Nel caso di ultimazione dei lavori prima delle scadenze suindicate, il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro la data di ultimazione dei lavori.

Sulle somme dovute, per effetto della rateazione, dovrà essere corrisposto l'interesse legale. Per i versamenti rateizzati valgono inoltre le disposizioni dell'art. 42 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

ART. 10 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. L'**ATTUATORE**, in base al disposto del paragrafo 4, 5° comma, dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967 n. 765, e a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, presta una fidejussione bancaria (o polizza di primaria Compagnia di Assicurazioni), il cui importo deve essere pari al 100% dell'importo delle opere di urbanizzazione (oltre al 10% di IVA e al 15% per spese tecniche amministrative/accessorie).

A tal fine verrà presentata una fidejussione di euro 764.636,69 così ripartita:

euro 611.709,35. relativo alle opere a scomputo di cui all'art. 6;

euro 61.170,94. corrispondente all'IVA del 10%;

euro 91.756,40 corrispondente alle spese tecniche amministrative/accessorie del 15%.

La polizza sarà presentata prima del rilascio del titolo abilitativo riferito all'intervento edilizio.

2. L'**ATTUATORE** potrà richiedere una riduzione dell'importo della garanzia di cui al presente articolo, che il **COMUNE** si impegna ad accettare, man mano che interverranno collaudi favorevoli, anche parziali, delle opere garantite di cui al sopra citato art. 6 della presente Convenzione.

Tale riduzione non può essere superiore all'80% fino al collaudo finale delle opere di urbanizzazione.

3. La garanzia è prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per cui è operativa col solo rilievo dell'inadempimento. Non trova applicazione l'art. 1944, secondo comma del codice civile e sarà prevista la rinuncia espressa alle previsioni ed ai termini di cui all'art. 1957 del codice civile.

4. La garanzia dovrà essere conforme alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (art. 117, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023). Nel caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, si applicheranno le medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, fatta salva la possibilità di esecuzione delle opere d'ufficio da parte del **COMUNE**. Le penali per ritardo sono quantificate in misura intermedia tra il massimo e il minimo previsti dalla suddetta normativa.

ART. 11 - TERMINI DELLA STIPULA

1. La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro 6 mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Attuativo.

ART. 12 - EDILIZIA CONVENZIONATA

1. In assolvimento alle prescrizioni della Scheda d'Ambito AT_36 del Documento di Piano del PGT vigente, l'**ATTUATORE** si obbliga a realizzare una SL di mq 1.931,00, corrispondente al 30% della SL prevista, in Edilizia Convenzionata ex art. 17-18 del DPR 380/2001.

2. Gli alloggi e le superfici, le loro caratteristiche e le tipologie verranno meglio identificati e precisati in fase di richiesta del titolo abilitativo, regolati da apposita Convenzione.

3. La realizzazione della Edilizia Residenziale Convenzionata è regolata da apposita Convenzione, come da schema previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 18/12/2023 e successive modifiche.

ART. 13- VARIANTI

Potranno essere consentite all'**ATTUATORE**, in fase di esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva variante al Piano Attuativo, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano Attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i..

ART.14 - COLLAUDI

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro tipo di adempimento edificatorio, l'**ATTUATORE** presenta al **COMUNE** una dichiarazione di avvenuta ultimazione. Le opere saranno collaudate, entro la data di richiesta di agibilità degli edifici, a cura di un tecnico indicato dal **COMUNE** e a spese dell'**ATTUATORE**.
2. La nomina del tecnico collaudatore dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data in cui l'**ATTUATORE** comunicherà l'inizio lavori. Le parti si riservano la facoltà di chiedere la nomina del collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico dell'**ATTUATORE**.
3. Il collaudo delle opere pubbliche dovrà essere completato entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori e della documentazione necessaria per l'espletamento delle operazioni di collaudo, salvo i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per cui il termine è elevato a massimo 6 (sei) mesi. Il **COMUNE** dovrà approvare il certificato di collaudo stesso entro 3 mesi dal suo completamento..
4. Qualora il tecnico collaudatore non provveda al collaudo finale entro i termini di cui sopra, o il **COMUNE** non provveda alla sua approvazione entro i sei mesi dalla comunicazione di fine lavori, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego o richiesta di intervento correttivo dei lavori eseguiti e/o deposito della documentazione integrativa necessaria per il collaudo
5. Conformemente all'art. 24, comma 4 del D.P.R. 380/2001, si potrà conseguire l'agibilità parziale di singoli edifici o singole porzioni della costruzione, prevedendo la possibilità di procedere con collaudi parziali per un complesso unitario di opere di urbanizzazione o per stralci autonomamente funzionali. Per ogni singolo collaudo parziale si procederà secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

ART.15 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, ancorché già cedute formalmente al **COMUNE**, resta a carico dell'**ATTUATORE** sino all'approvazione del collaudo finale.

Entro 30 giorni dal rilascio del certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione, le opere stesse ed il possesso delle aree interessate verranno trasferite al **COMUNE**, mediante apposito verbale da sottoscrivere tra le Parti.

ART. 16 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico dell'**ATTUATORE**; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli.

ART. 17 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. L'**ATTUATORE**, come sopra rappresentato, dichiara esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad esso competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
2. Le Parti interessate autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 18 – VALIDITA'

1. Il termine di validità della presente Convenzione è fissato in 10 anni dalla data di stipula in atto pubblico della stessa, salve proroghe di legge.
2. Gli obblighi e impegni assunti dall'**ATTUATORE** con la presente Convenzione, quindi, dovranno essere assolti entro il termine di validità della Convenzione medesima come anche indicato al precedente art. 3 della presente Convenzione.

ART. 19 - LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 20 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Comune di Monza ha nominato, con provvedimento del Sindaco, un proprio Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) raggiungibile a questo indirizzo email: privacy@adeguamentiprivacy.it.

Letto, approvato e sottoscritto,